



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate

Proposta nr. 33 del 14/03/2014 -
Determinazione nr. 672 del 14/03/2014

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e DPR 59/2013
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
Società CANTINA DI SACILE E FONTANAFREDDA S.C.A.
Impianto sito in Via Brigata Osoppo, 174 in Comune di Fontanafredda
Codice pratica SUAP: n° 171/2013

IL DIRIGENTE

PREMESSA

1. Fatto

La Società CANTINA SOCIALE DI SACILE E FONTANAFREDDA S.C.A., con sede legale ed operativa in Via Brigata Osoppo, 174 in Comune di Fontanafredda in persona del Legale Rappresentante pro-tempore quale Gestore dell'impianto ha presentato, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di Fontanafredda, la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) corredata dalla documentazione tecnica.

In merito si precisa che:

- l'istanza è pervenuta allo Sportello in data 11/12/2013 acquisita al protocollo provinciale n° 2013/88402;
- sono stati assolti i diritti di bollo e i diritti istruttori;
- è stata verificata la correttezza formale ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013;
- l'istanza concerne la sostituzione per rinnovo del seguente titolo abilitativo autorizzazione agli scarichi in corpo idrico superficiale di acque industriali di competenza della Provincia.

2. Documenti

Ai fini del rilascio dell'A.U.A., tutta la documentazione prodotta dalla ditta è stata trasmessa dallo SUAP alla Provincia di Pordenone, all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone e al Comune di Fontanafredda.

E' stata esaminata ed istruita tutta la documentazione presentata e le integrazioni

trasmesse successivamente che sono state ritenute adeguate per l'espressione del parere.

3. Istruttoria

La Società CANTINA SOCIALE DI SACILE E FONTANAFREDDA S.C.A., gestisce una cantina sociale per la vinificazione con sede in Via Brigata Osoppo, 174 in Comune di Fontanafredda e chiede il rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2698 del 19.11.09 rilasciata dalla Provincia di Pordenone.

le acque che generano lo scarico derivano da:

- a) attività industriale di vinificazione, filtrazione e chiarificazione, in particolare dal lavaggio di impianti e ambienti di lavoro e dal raffreddamento;
- b) servizi igienici;

esse vengono inviate al sistema di trattamento, di potenzialità massima pari a 3 m³/ora costituito dalle seguenti apparecchiature:

- griglia primaria statica a pulizia manuale per i materiali grossolani;
- pozzetto di raccolta e neutralizzazione;
- griglia secondaria fine a cestello rotante;
- sedimentatore;
- vasca di ossidazione biologica con sistema SBR;
- vasca di accumulo;
- filtro percolatore a sabbia;

le acque vengono inviate allo scarico sul corpo idrico superficiale recapitante nel Rio Picol attraverso fossato in parte tombinato e in parte a cielo aperto, con presenza di acqua corrente;

a piè d'impianto è individuato il pozzetto d'ispezione per i controlli sullo scarico finale;

la fognatura comunale dista più di 350 metri dallo stabilimento;

nell'area aziendale vi sono delle immissioni nell'ambiente di acque meteoriche di dilavamento (derivanti da piazzali in cui non avvengono attività produttive, anche passive, che trasportano con sé elementi residuali) non oggetto della presente autorizzazione;

Il Settore Ecologia quale Autorità competente ha comunicato, con nota prot n. 2014/773, l'avvio del procedimento, informando anche ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone e chiesto integrazioni che sono prevenute con note acquisite al protocollo provinciale n° 2014/2731 e n° 2014/3050.

4. Normativa

- D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* ed in particolare:
 - parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Capo II del Titolo IV della Sezione II;
 - parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Titolo I (norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera);
- D.P.R. 7 settembre 2010, n.160 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino*

della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 7 e s.m.i. "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";
 - D.P.R. 7 settembre 2010, n.160;
 - Legge Regionale 27 novembre 2006, n. 24;
 - Legge Regionale 18 giugno 2007, n. 16.

5. Motivazione

La decisione al rilascio dell'AUA si fonda sull'istruttoria tecnica effettuata dal personale del Servizio Tutela e uso risorse idriche integrate, per quanto riguarda lo scarico di acque reflue industriali con recapito in corpo idrico superficiale.

Il provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla "regolarità tecnica".

6. Responsabilità procedimentale

Si richiama l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 31 del 20.12.2012 relativa al conferimento degli incarichi Dirigenziali, che attribuisce al Dott. Sergio Cristante la Dirigenza del Settore Ecologia.

Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di Fontanafredda è la Dott.ssa Silvia Cigana.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. Decisione

Di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R.59/2013 a favore della Società CANTINA SOCIALE DI SACILE E FONTANAFREDDA S.C.A., con sede legale ed operativa in Via Brigata Osoppo, 174 in Comune di Fontanafredda in persona del Legale Rappresentante pro-tempore quale Gestore che comprende l'autorizzazione agli scarichi in corpo idrico superficiale di acque reflue industriali di competenza della Provincia con le specifiche prescrizioni ed i relativi limiti riportati nei successivi punti.

2. Prescrizioni

Lo scarico può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. deve essere rispettata la disciplina attualmente vigente per recapito in acque superficiali di scarichi di acque reflue industriali in base al D.Lgs. 152/06 art. 101, in particolare la tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06;
2. lo scarico deve essere reso accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, con le modalità attualmente previste dal D.Lgs. 152/06 (paragrafo 1.2 dell'allegato 5 alla parte terza);
3. vengano effettuati i seguenti autocontrolli sui reflui all'uscita dal depuratore,

Provincia di Pordenone - Determinazione n. 672 del 14/03/2014

dalla data di esecutività della presente autorizzazione con frequenza almeno trimestrale, di cui almeno un controllo nel periodo di vinificazione su COD, BOD5, Azoto ammoniacale, Azoto nitrico, Azoto nitroso, Rame, Tensioattivi totali, Fosforo totale, Solidi sospesi totali e pH;

- a) i rapporti di prova di cui sopra devono essere sottoscritti da professionista abilitato e messi a disposizione dell'Autorità di controllo presso la ditta;
 - b) il rispetto dei valori limite di emissione non può essere conseguito mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 - c) le apparecchiature ed i dispositivi per i trattamenti delle acque reflue industriali e quelle per il controllo in continuo dei parametri monitorati devono essere mantenuti in buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo fra l'altro la periodica asportazione dei fanghi che dovranno essere gestiti nel rispetto della normativa in materia.
4. le acque meteoriche di dilavamento delle aree scoperte aziendali, confluenti in sbocchi non oggetto della presente autorizzazione, non devono immettere nell'ambiente materiali grossolani ed inquinanti derivanti da lavorazioni e/o stoccaggi di materiali;

3. Durata

La validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 è pari ad anni quindici (15) a partire dalla data di rilascio del provvedimento da parte del SUAP competente.

Sei mesi prima della scadenza dovrà essere richiesto, tramite il SUAP competente, il rinnovo del presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.P.R. 59/2013.

4. Suggerimenti e osservazioni

Si evidenzia l'opportunità da parte del titolare dell'autorizzazione di:

- a) annotare in apposito quaderno, o con altra modalità, tutte le operazioni di manutenzione, di verifica e di controllo effettuate da personale interno ed esterno all'azienda sui dispositivi per la depurazione delle acque; la documentazione attestante interventi di assistenza tecnica da parte di ditte esterne potrà essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo presso l'azienda;
- b) predisporre, per il personale addetto all'impianto di depurazione, specifiche liste di controllo periodico delle apparecchiature e dei parametri di funzionamento;
- c) prendere, anche mediante informazione e formazione al personale dipendente, misure operative per la protezione e prevenzione dei rischi inerenti sversamenti accidentali di sostanze inquinanti o situazioni di emergenza dovute ad eventi eccezionali o altre immissioni di reflui diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata e dotarsi del materiale a tal fine necessario;
- d) dotare il sistema di collettamento e depurazione di dispositivi idonei all'intercettazione, prima dello scarico, del flusso inquinante di cui al precedente punto.

5. Avvertenze

- a) Sono fatte salve, ferme restando al riguardo le responsabilità del soggetto come sopra autorizzato, le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento all'attività dell'impianto, con particolare riferimento alle competenze comunali in materia di lavorazioni insalubri, alla disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro, alle disposizioni in materia edilizio-urbanistica e di prevenzione incendi ed infortuni.
- b) L'autorità competente potrà procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora emerga che l'inquinamento provocato dall'attività dell'impianto è tale da renderlo necessario. Tale eventuale aggiornamento non

modificherà la durata dell'autorizzazione.

- c) L'Autorità competente si riserva di rinnovare o rivedere le prescrizioni contenute nell'autorizzazione, prima della sua naturale scadenza quando:
- le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
 - nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono;
 - vengano riscontrate situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
 - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
- d) In caso di modifica dell'attività o dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
- e) Ogni eventuale variazione relativa della denominazione della Ditta o modifiche dell'assetto societario dovranno essere comunicate sempre tramite il SUAP, alla Provincia-Autorità competente. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto da parte di terzi deve essere preventivamente autorizzato.
- f) La cessazione dell'attività deve essere tempestivamente comunicata all'Autorità competente.
- g) L'Autorità competente è autorizzata ad effettuare tutti i controlli che ritenga necessari per accertare il rispetto delle eventuali prescrizioni autorizzative.
- h) Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere;
- i) La mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione a ciascun titolo sostituito, ed in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.
- j) Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento si richiamano le disposizioni normative vigenti in materia.
- k) Il presente provvedimento viene trasmesso allo Sportello Unico competente ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 59/13.
- l) Copia del provvedimento finale unico redatto dallo SUAP competente deve essere trasmesso alla Società CANTINA SOCIALE DI SACILE E FONTANAFREDDA S.C.A., alla Provincia, al Comune di Fontanafredda e al Dipartimento Provinciale di Pordenone dell'ARPA.

Il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla "regolarità tecnica".

6. A chi ricorrere Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, il soggetto destinatario del provvedimento può presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla trasmissione della presente autorizzazione.

Pordenone, li 14/03/2014

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni



Marca da bollo da € 16,00 n. 01130292406475
per notifica via pec provvedimento A.U.A.
ditta CANTINA DI SACILE E FONTANAFREDDA S.c.a.
Via Brigata Osoppo, 174
33074 FONTANAFREDDA PN